

**COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
PROVINCIA DI PESCARA**

**REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE E FAMIGLIE IN
SITUAZIONE DI BISOGNO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.07.2017

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, della legislazione nazionale regionale vigente e nel rispetto dello Statuto del Comune di Tocco da Casauria, gli interventi di sostegno economico a favore delle persone singole e delle famiglie in stato di bisogno.

Rimangono esclusi da tale disciplina quei contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal Comune in forza di disposizioni specifiche.

Art. 2 – Finalità

Gli interventi di assistenza economica sono finalizzati a sostenere situazioni di povertà, di disagio socio-economico e di marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito determini il mancato soddisfacimento dei bisogni primari di vita, a causa dell'età o della malattia temporanea o all'incapacità degli adulti in età lavorativa a procurarsi i mezzi di sostentamento, tali da generare incapacità a provvedere al soddisfacimento dei bisogni essenziali e situazioni gravi di emarginazione e disagio sociale, con particolare attenzione ai nuclei familiari in cui vi è la presenza di particolari "carichi familiari" (anziani parzialmente autosufficienti, disabili non certificati ai sensi della L. 104/92, minori).

Il presente Regolamento considera, ai fini della quantificazione degli interventi, il più articolato sistema delle prestazioni economiche erogate da altri Enti pubblici e privati a favore dei singoli e delle famiglie, in un'ottica di sussidiarietà e di lavoro di rete.

CAPO II – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 3 – Destinatari

1. Sono destinatari potenziali degli interventi di cui al presente Regolamento le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio comunale, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico.

2. Ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013 la determinazione del nucleo familiare del richiedente prestazioni sociali agevolate è definita come segue:

- Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda;
- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata i soggetti componenti la famiglia anagrafica come individuata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30/05/1989, n. 223: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune";
- i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, mentre in caso di diversa residenza anagrafica costituiscono, se hanno nuclei familiari distinti esclusivamente nei casi elencati nel comma 3 dello stesso art. 3.
- Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

3. Lo stato di bisogno deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita della singola persona o del nucleo familiare, considerato anche il contesto di vita del richiedente, ed alle risorse di rete attivabili.

4. Il sostegno economico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, secondo quanto previsto dal presente regolamento e secondo i principi di trasparenza e proporzionalità, è finalizzato a sostenere le seguenti categorie di soggetti:

- persone in disagio socio-economico per le quali si rendono necessari interventi di tutela anche attraverso il ricorso alle figure del tutore, curatore o amministratore di sostegno;

- nuclei familiari in situazione di disagio economico con minori, per i quali sono attivi progetti personalizzati finalizzati al sostegno o all'integrazione delle funzioni genitoriali;
- anziani soli o coppie di anziani soli in disagio socio-economico di età superiore a 65 anni;
- persone adulte in disagio socio-economico, senza riferimenti parentali validi, prive di capacità lavorativa, ai sensi della legislazione vigente, o in condizioni di temporanea incapacità lavorativa certificata dai servizi sanitari.

Art.4 – Requisiti per l'accesso

I requisiti di accesso sono i seguenti:

- a) Residenza nel Comune di Tocco da Casauria;
- b) Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) ISEE inferiore alla soglia di accesso definita all'art.7.

Art. 5 – Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivi di esclusione:

- a) Isee superiore alla soglia di accesso definita all'art.7;

Concorrono a formare le risorse economiche del richiedente:

- a. Il reddito del nucleo familiare di appartenenza;
- b. Le prestazioni previdenziali, nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili ed i sussidi, concessi dal Comune di residenza, a particolari categorie di infermi, a titolo di rimborso spese viaggio o rimborso per altre spese sostenute, connesse alla patologia;
- c. I redditi patrimoniali, escluso quello della casa in cui abita lo stesso richiedente;
- d. Gli aiuti economici forniti da parenti e affini obbligati agli alimenti, compresi quelli stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- e. Gli assegni familiari;
- f. Le pensioni a favore degli invalidi civili, di ciechi civili e dei sordomuti.

- b) mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato, ove previsto, l'inosservanza degli impegni presi circa la ricerca attiva di occupazione;

2. In caso di percezione di altri benefici economici o sostegno al reddito - concessi dal Comune o da enti pubblici e/o privati, o che riguardano la stessa tipologia di beneficio richiesto, si potrà provvedere all'erogazione del contributo solo in caso di sussistano eventi imprevedibili e straordinari che determinano l'assoluta necessità di intervento per far fronte a specifiche spese dettagliatamente documentate.

3. In caso di presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di soggetti in età lavorativa che non siano occupati, e che non siano iscritti al centro per l'impiego, in assenza di impedimenti psico/fisici accertati, il rifiuto di iscrizione al centro per l'impiego, o l'accertato rifiuto non giustificato di proposte lavorative nel semestre precedente la richiesta, sono condizioni di impedimento all'erogazione del contributo.

4. Qualora sia proposto un progetto personalizzato al richiedente, predisposto dall'Assistente sociale, ai sensi dell'art. 10, il rifiuto o l'incompleta attuazione dello stesso è condizione di impedimento per la concessione del contributo e viene valutata al fine della concessione di ulteriori contributi negli anni successivi.

5. L'omessa presentazione della rendicontazione dell'utilizzo del contributo entro un mese dalla sua erogazione, o l'utilizzo del contributo per finalità differenti da quelle per cui è richiesto e concesso, determina l'impossibilità di richiedere ulteriori contributi all'ente nelle annualità successive.

6. Documentazione incompleta.

Art. 6 – Accesso agli interventi

La domanda per accedere agli interventi di sostegno economico va presentata, utilizzando l'apposita modulistica, ALLEGATO B ai Servizi Sociali del Comune, i quali forniscono, attraverso i propri assistenti sociali ed il personale amministrativo, ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre.

Alla domanda di accesso agli interventi di sostegno economico vanno allegati i seguenti documenti:

- copia attestazione ISEE;
- copia documento di riconoscimento;
- Documentazione relativa a specifici status o situazioni personali: verbale invalidità/disabilità; attestazione CPI; Decreti T.O./T.M.

Nella domanda devono essere dichiarate tutte le provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite e non dichiarate ai fini Isee.

Vanno altresì indicati i dati ed il relativo ISEE di coloro che fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata in quanto componenti la famiglia anagrafica come individuata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30/05/1989, n. 223, come indicati all'art. 3 comma 2.

Rispetto a tale composizione si tiene conto della reale situazione di fatto, comunque certa e conosciuta al momento dell'istanza, dello stato di famiglia e di convivenza (ad esempio quando si accerti l'allontanamento di un componente che non abbia provveduto alla prescritta variazione anagrafica).

I contributi di cui al presente regolamento si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Art. 7 – Soglia di accesso e valutazione della situazione economica

La soglia di accesso indica la soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare si definisce in stato di bisogno, cioè non dispone delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana.

L' "Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata del Dpcm n. 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE) nel territorio della Regione Abruzzo" all. A alla delibera della G.R. n. 552/P del 25.08.2016, ha lo scopo di promuovere l'applicazione omogenea sul territorio regionale nel settore dei servizi e prestazioni sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013. Esso stabilisce all'art. 5 comma 3 –Determinazione delle Soglie– che il limite massimo per l'accesso alle prestazioni di cui all'art.1 comma 5 lettera b) è fissato in euro **6.000,00** (quota pari al 100% del trattamento minimo pensionistico annuale).

In particolare all'art. 1 comma 5 lettera b) "Nelle more dell'adozione del nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, la disciplina del DPCM 159/2013 si applica a quei servizi relativi all'erogazione dei contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati.

Inoltre all'Art. 2 comma 2 si stabilisce che l'accesso agevolato ai servizi e prestazioni di cui all'art.1 comma 5 lettera b) si prevede l'utilizzo dell'ISEE ordinario.

Tale operazione viene realizzata sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche.

Se la situazione economica del richiedente, alla data della presentazione dell'istanza, è palesemente difforme, per eventi non imputabili alla sua volontà, da quella sottesa all'Isee in corso di validità, verranno richieste ulteriori informazioni comprovanti la diversa condizione. Quindi si prendono in riferimento tutte le entrate del nucleo dell'anno in corso, comprese quelle relative agli ammortizzatori sociali, se presenti, con riferimento temporale al mese.

Il punteggio assegnato al richiedente per l'assegnazione del contributo economico è calcolato secondo i criteri di cui all'allegato prospetto (ALL. A).

Art. 8 – Casistiche di intervento e importo del contributo

I contributi economici sono stabiliti in base alle disponibilità di bilancio, definite annualmente dalla Giunta Comunale.

Il contributo viene concesso di regola per spese riguardanti: acquisto beni di prima necessità cumulo di bollette di utenze non pagate, previa verifica dell'attivazione di riduzione tariffaria effettuata ai sensi della normativa vigente (acqua, luce, gas, bollette telefoniche nel caso in cui l'uso dell'apparecchio sia legato a bisogni vitali), cumulo arretrati affitto abitazione, contributo per l'avvio alla locazione, ricerca di soluzioni abitative temporanee a seguito di sfratto, trasloco per sfratto, lavori di ordinaria manutenzione in alloggi, spese per onoranze funebri, trasporto e soggiorno fuori comune per visite specialistiche presso strutture sanitarie, assistenziali, nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, altre spese riguardanti il soddisfacimento di bisogni fondamentali.

L'importo del contributo corrisponde a quanto indicato dal richiedente, fino ad un massimo di euro 300,00 per singola persona.

Per nuclei familiari di più persone, è prevista l'erogazione di ulteriori euro 150,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di € 600,00.

Art. 9 – Punteggio e Graduatoria

Il punteggio assegnato al richiedente per l'assegnazione del contributo economico è calcolato secondo i criteri di cui all'allegato prospetto (ALL. A).

Salvi i casi di urgenza per cui è necessario provvedere tempestivamente all'erogazione del contributo, e qualora pervenissero più di 5 istanze nell'arco dello stesso mese, i contributi vengono erogati all'esito della redazione di una graduatoria, con cadenza quadrimestrale, sulla base del punteggio conseguito dai richiedenti, considerate le disponibilità di risorse di bilancio a ciò destinate, e dunque eventualmente riproporzionando il contributo massimo erogabile tra tutti i soggetti ammessi a contributo.

Per le procedure di redazione della graduatoria si rinvia all'art. 11.

Art. 10 – Istruttoria e progetto personalizzato

L'assistente sociale competente per zona di residenza del richiedente provvede all'istruttoria della domanda, analizzando la documentazione prodotta e/o acquisita d'ufficio, effettua valutazione sociale attraverso uno o più colloqui con il richiedente, acquisisce ulteriore documentazione necessaria, e relaziona entro 15 giorni dalla predetta acquisizione, al Responsabile del Servizio in merito alla situazione economica e familiare dello stesso.

La relazione indica le situazioni contingenti e specifiche, anche impreviste ed eccezionali (ad esempio consistenti spese mediche non coperte dal SSN, situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti, igienizzazione / sfratto alloggi, disoccupazione etc.) che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare.

L'Assistente sociale relaziona anche in merito all'impossibilità o al rifiuto delle persone del nucleo familiare di intervenire in favore del richiedente.

Gli interventi previsti nel regolamento devono essere preceduti - ove sussistano le condizioni del soggetto richiedente - da una attività informativa di orientamento al lavoro dell'utente.

L'Assistente sociale relaziona anche in merito alla presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di soggetti in età lavorativa che non lavorano e non sono iscritti al centro per l'impiego, in assenza di impedimenti psico/fisici accertati.

L'Assistente sociale valuta la necessità di proporre un progetto personalizzato al richiedente, da condividere con il richiedente e dallo stesso sottoscritto, sentito il Responsabile del Servizio, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico e comunque con durata non superiore a mesi 6, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno.

L'assistente sociale informa il richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del codice civile, e condivide con il richiedente l'opportunità di contattare i parenti obbligati dello stesso ricordandogli che l'azione alimentare è personale e non esercitabile da soggetti terzi rispetto all'interessato, allo scopo di verificare possibili forme di partecipazione economica degli stessi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di vantaggio economico all'interno o meno progetto personalizzato.

Al fine di valutare la concessione del contributo anche in caso di percezione di altri benefici economici o sostegno al reddito - concessi dal Comune o comunque già percettori di altre forme di sostegno al reddito erogate da enti pubblici e/o privati - che riguardano la stessa tipologia di beneficio richiesto, l'Assistente sociale relaziona in merito alla sussistenza di eventi imprevedibili e straordinari che determinano l'assoluta necessità di intervento per far fronte a specifiche spese dettagliatamente documentate.

Art. 11 – Procedura pubblica per l'erogazione dei contributi.

Predisposta la procedura pubblica per l'erogazione dei contributi – avviso pubblico – il Responsabile dei Servizi Sociali, tenuto conto della relazione dell'Assistente Sociale, assegna i punteggi sulla base dell'allegato 1, e compila la graduatoria, che conclude la procedura di ammissione delle istanze, provvede alla ripartizione dell'entità dei contributi previsti tra tutti i partecipanti, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Il Responsabile del Servizio competente adotta il provvedimento finale, che indica l'entità del contributo e le modalità di erogazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 12 - Istanze di riesame e ricorsi

Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati del provvedimento, è ammessa istanza di revisione all'organo che lo ha adottato, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa, assunte idonee informazioni.

Art. 13 – Verifiche e controlli

Potranno essere effettuate, per quanto di propria diretta competenza, o anche avvalendosi della collaborazione di altri enti o Pubbliche Amministrazioni che detengono dati e informazioni relative alle dichiarazioni rese dal richiedente.

La presentazione di dichiarazioni false o reticenti comporta l'immediata esclusione dall'intervento economico, o l'obbligo di rimborso di quanto indebitamente percepito, oltre alle conseguenze di carattere penale – ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00- di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

Per i contributi finalizzati a sopperire il pagamento diretto di specifiche spese a favore del beneficiario, (es. bollette insolute, canoni d'affitto, rette d'asilo, spese mediche, ecc), il richiedente ammesso a contributo dovrà presentare i giustificativi dell'utilizzo del contributo erogato.

L'omessa presentazione della rendicontazione dell'utilizzo del contributo erogato entro il mese successivo all'erogazione del contributo, o l'utilizzo del contributo per finalità differenti da quelle per cui è richiesto e concesso, determina l'impossibilità di richiedere ulteriori contributi all'ente nelle annualità successive.

In caso di presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di soggetti in età lavorativa che non siano occupati, e che non siano iscritti al centro per l'impiego, in assenza di impedimenti psico/fisici accertati, il rifiuto di iscrizione al centro per l'impiego, o l'accertato rifiuto non giustificato di proposte lavorative nel semestre precedente la richiesta, sono condizioni di impedimento all'erogazione del contributo.

Qualora sia proposto un progetto personalizzato al richiedente, predisposto dall'Assistente sociale ai sensi dell'art. 10, il rifiuto o l'incompleta attuazione dello stesso è condizione di impedimento per la concessione del contributo e viene valutata al fine della concessione di ulteriori contributi negli anni successivi.

Art. 14 – Tutela della Privacy

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 15 – Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione comunale, o sue parti, nella materia oggetto del presente regolamento.

ALL. A - CRITERI DI PRIORITA' PER CONTRIBUTI ECONOMICI – PUNTEGGI

	CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI
1	<p>Tutela sancita da decreto giudiziario</p> <p>Trattasi di casistica che comprende i soggetti minori o adulti o anziani sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria a loro tutela (nomina di un tutore, un curatore, un amministratore di sostegno o affidamento del minore ai Servizi Sociali)</p>	8
2	<p>Soggetto fragile</p> <ul style="list-style-type: none"> - nucleo familiare con presenza di minori di anni 16 - anziani non autosuffi (invalidità/accompagno) - disabili L.104/92 	8
3	<p>Incapacità lavorativa certificata o motivata</p> <p>Soggetti che, per condizione sanitaria definitiva o temporanea, non sono in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. Questa viene avvalorata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> da certificazione di totale inabilità lavorativa, decisa dalla competente Commissione Medica Integrata ex L.68/99 <input type="checkbox"/> dalla valutazione del Servizio Sociale sulla base di documentazione sanitaria e dell'anamnesi psico-sociale, spesso connessa con il fenomeno della marginalità sociale; <input type="checkbox"/> dalla compromissione derivante da eventi traumatici improvvisi (incidenti, malattie invalidanti,...) in attesa di esito dell'accertamento medico collegiale. 	6
4	<p>Parziale capacità lavorativa</p> <p>Soggetti che conservano capacità lavorative, seppur con limitazioni accertate dalla Commissione Medica Integrata ai sensi della L. 68/99, risultano iscritti al Centro per l'Impiego per un collocamento mirato.</p> <p>La parziale e temporanea incapacità lavorativa può essere avvalorata anche da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> valutazione del Servizio Sociale sulla base della documentazione sanitaria e dell'anamnesi psico-sociale; <input type="checkbox"/> dalla compromissione derivante da eventi traumatici improvvisi (incidenti, malattie invalidanti,...) in attesa di esito dell'accertamento medico collegiale. 	4

	RETE FAMILIARE	PUNTI
	<p>Il grado di attivazione della rete familiare viene valutato in relazione alla possibilità di sostenere economicamente l'utente o il nucleo familiare, dato dai componenti della famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013 la determinazione del nucleo familiare del richiedente prestazioni sociali agevolate è definita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda; 	

	<ul style="list-style-type: none"> - ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare; - fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata i soggetti componenti la famiglia anagrafica come individuata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30/05/19223: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune"; - i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; - I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, mentre in caso di diversa residenza anagrafica costituiscono, si hanno nuclei familiari distinti esclusivamente nei casi elencati nel comma 3 dello stesso art. 3. - Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. - Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. <p>Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.</p>	
1	Assenza di rete familiare o rete presente ma non attivabile	15
2	Rete familiare parzialmente attiva	10
3	Rete familiare attiva	0

CONDIZIONE ABITATIVA		PUNTI
1	Incidenza del canone di locazione /mutuo superiore al 50% del reddito disponibile	20
2	Incidenza del canone di locazione /mutuo superiore al 20% e fino al 50% del reddito disponibile	10
URGENZA SOCIALE		
1	Circostanza di grave rischio per l'incolumità psico-fisica del soggetto e/o del nucleo familiare per cui si rende necessario agire con immediatezza al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. Le azioni poste in essere, con durata temporale definita al fine del superamento del solo stato di necessità, sono preliminari a successivi approfondimenti e interventi specifici, nonché alle necessarie attivazioni di risorse della rete dei servizi e degli interventi.	15

ULTERIORI PUNTEGGI PER SITUAZIONE FAMILIARE – STATO DI NECESSITA'	PUNTEGGIO
a) nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori a carico	1,5+0,5 per ogni minore
b) nuclei familiari con figli minori a carico	0,5 per ogni minore
c) nuclei familiari composti solo da anziani ultrasessantacinquenni	1,5
d) nuclei familiari con persone con invalidità certificata uguale o superiore al 67%	1 (cumulabile)
e) Nucleo familiare assistito economicamente dai Servizi	1 (cumulabile)

Sociali e Abitativi	
f) inserimento nella graduatoria E.R.P.	0,25 (cumulabile)
g) Nucleo familiare – anche di un solo componente – con data dello sfratto fissata entro 40 giorni dalla data di inserimento graduatoria	3
h) Nucleo familiare – anche di un solo componente – con data dello sfratto fissata tra 41 giorni e 90 giorni dalla data di inserimento graduatoria	3
h3) Nucleo familiare – anche di un solo componente – con avvenuta esecuzione dello sfratto e conseguente sistemazione precaria e temporanea	5